

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 8° ASSEMBLEA
NAZIONALE CON FUNZIONI ELETTIVE DELLA CIA-AGRICOLTORI
ITALIANI**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
18 GENNAIO 2022**

Art. 1

L'attività in preparazione dell'Assemblea Nazionale con funzioni elettive

L'attività in preparazione della Assemblea Nazionale **con funzioni elettive** della CIA – Agricoltori Italiani si svolge ai seguenti livelli: Comunale o Intercomunale, della Provincia CIA, Regionale, nonché ai livelli Regionale e Nazionale delle Associazioni di Persone. Alla base dell'attività, ad ogni livello, vi saranno la discussione e la votazione del Documento Programmatico proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed eventuali documenti integrativi. Nel corso di tutte le Assemblee elettive verrà redatto un verbale nel quale saranno annotati gli esiti della votazione sul Documento Programmatico e su eventuali emendamenti. Tutti gli emendamenti approvati vanno allegati al verbale. Inoltre, nel verbale saranno riportati i componenti gli Organi, i delegati ai livelli superiori e gli esiti delle votazioni sugli stessi.

Art 2

Convocazione Assemblea Nazionale con funzioni elettive

L'Assemblea Nazionale con funzioni elettive viene convocata, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno 90 giorni prima della data prevista.

L'approvazione del Documento Programmatico del Consiglio Direttivo Nazionale non esclude la presentazione di documenti aggiuntivi e emendativi.

Entro il 20 aprile 2022 deve concludersi l'elezione di tutti i delegati all'Assemblea Nazionale con funzioni elettive.

Le candidature a Presidente Nazionale devono:

- a) essere accompagnate dalla presentazione di un documento che illustri le proposte politico-associative del candidato.
- b) includere la presentazione a firma autografa, digitale o di altra forma certificata di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea Nazionale con funzioni elettive rappresentativi di almeno 5 regioni italiane.
- c) essere presentate entro il 30 aprile 2022 alla Commissione Nazionale di Garanzia.

I candidati devono essere componenti dell'Assemblea Nazionale con funzioni elettive e possedere i requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento Nazionale vigente. I componenti dell'Assemblea Nazionale con funzioni elettive possono sottoscrivere solo una candidatura.

Le assemblee elettive delle Province CIA dovranno tenersi entro il 22 marzo 2022; le assemblee elettive Regionali dovranno tenersi entro il 10 aprile 2022; le Assemblee Regionali elettive delle Associazioni di Persone dovranno tenersi entro il 10 aprile 2022; le

assemblee nazionali elettive delle Associazioni di Persone dovranno tenersi entro il 14 aprile 2022.

Qualora non siano state presentate candidature alla carica di Presidente o le presentate non abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento, nei diversi livelli confederali l'Assemblea, nella sua autonomia, deve regolamentare le nuove forme di presentazione delle stesse nel rispetto dei requisiti di cui alla lettera b) del terzo paragrafo del presente articolo.

Art 3

Assemblee elettive Comunali o Intercomunali

Le Assemblee elettive Comunali o Intercomunali sono convocate secondo le modalità definite dagli Organi delle Province CIA, almeno 10 giorni prima della data prevista, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno.

Nelle Assemblee non sono ammesse deleghe.

Tutti gli associati possono intervenire nel dibattito delle Assemblee elettive Comunali o Intercomunali.

Il diritto di voto è riservato a coloro che risultano iscritti nel Libro Soci della Cia – Agricoltori Italiani al 1° dicembre 2021.

Le Assemblee elettive Comunali o Intercomunali eleggono gli Organi dirigenti locali e i delegati all'Assemblea elettiva della Provincia CIA nel numero definito dagli Organi in rapporto al numero degli iscritti presenti in quella Provincia e nel rispetto delle proporzioni di composizione stabilite al successivo art. 11.

Art 4

Assemblee elettive della Provincia CIA

Le Assemblee elettive delle Province CIA sono convocate dagli Organi dirigenti in carica secondo le modalità definite dal presente regolamento, dal regolamento Regionale e dai rispettivi Statuti, almeno 15 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea elettiva della Provincia CIA è composta dai delegati eletti nelle assemblee elettive comunali o intercomunali.

All'Assemblea elettiva della Provincia CIA spetta il compito di eleggere i delegati all'Assemblea elettiva Regionale, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al successivo art. 11; approvare le modifiche dei rispettivi Statuti in relazione alle norme ed ai principi stabiliti nel nuovo Statuto Confederale, l'elezione di tutti gli Organi delle Province CIA, previsti dai rispettivi Statuti.

Le candidature a Presidente della Provincia CIA, devono:

- a) essere presentate all'ufficio del Direttore della Provincia CIA secondo modalità previste dal Regolamento Regionale almeno 5 giorni prima dell'Assemblea elettiva.
- b) essere accompagnate dalla presentazione di un documento che illustri le proposte politico-associative del candidato.
- c) includere la presentazione a firma autografa, digitale o di altra forma certificata di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea elettiva della Provincia.

Art. 5

Assemblee elettive Regionali

Le Assemblee elettive Regionali sono convocate dagli Organi dirigenti in carica secondo le modalità stabilite dai rispettivi Statuti e nel rispetto del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea elettiva Regionale è composta dai delegati eletti nelle Assemblee elettive delle Province CIA e dalle Assemblee elettive Regionali delle Associazioni di Persone, secondo le percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo art.11.

All'Assemblea elettiva Regionale spetta il compito di eleggere i delegati all'Assemblea elettiva Nazionale, nel numero stabilito per ciascuna CIA Regionale nell'allegato A), redatto dagli uffici CIA Nazionale validato dal Direttore, sulla base della media aritmetica degli iscritti nel libro soci Provincia CIA degli anni 2019, 2020 e 2021, e trasmesso alle strutture Regionali entro il 15 dicembre 2021.

I Presidenti Regionali signaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla CIA Nazionale, i nominativi dei componenti eletti, con relativi indirizzi, e mail e fax, che dovranno pervenire alla CIA Nazionale medesima con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva Nazionale. In caso di superamento di tale data, i componenti espressione delle associazioni ritardatarie non parteciperanno all'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea elettiva, inoltre, approva le modifiche dei rispettivi Statuti in relazione alle norme ed i principi stabiliti nel nuovo Statuto Confederale, elegge tutti gli Organi delle CIA Regionali previsti dai rispettivi Statuti.

Le candidature a Presidente Regionale, devono:

- a) essere presentate all'ufficio del Direttore Regionale secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale almeno 10 giorni prima dell'Assemblea elettiva,
- b) essere accompagnate dalla presentazione di un documento che illustri le proposte politico-associative del candidato.
- c) includere la presentazione a firma autografa, digitale o di altra forma certificata di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea elettiva Regionale.

I regolamenti di convocazione delle Assemblee elettive Regionali dovranno prevedere modi e forme di divulgazione omogenea delle candidature.

Art. 6

Assemblee Elettive delle Associazioni di Persone

L'Associazione Nazionale Pensionati - ANP, l'Associazione "Donne in Campo" e l'Associazione "Giovani Imprenditori Agricoli AGIA", eleggono a livello Regionale i delegati alle Assemblee elettive nazionali delle Associazioni di Persone.

Le Assemblee elettive nazionali delle Associazioni di Persone eleggono i delegati alla Assemblea elettiva Nazionale CIA nel numero stabilito per ciascun ambito Regionale nell'allegato A), secondo la percentuale stabilita al successivo art. 11, comma a).

I Presidenti delle Associazioni di Persone signaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla CIA Nazionale, i nominativi dei componenti eletti, con relativi indirizzi, e mail e fax, che dovranno pervenire alla CIA Nazionale medesima con almeno 30 giorni di anticipo

sulla data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva Nazionale. In caso di superamento di tale data, i componenti espressione delle associazioni ritardatarie non parteciperanno all'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea Nazionale.

Le Assemblee elettive nazionali delle Associazioni di Persone eleggono i rispettivi Organi nazionali e approvano il proprio Statuto Nazionale

Le Associazioni di Persone regionali eleggono nelle modalità previste dai Regolamenti regionali i delegati alle Assemblee elettive delle CIA Regionali e gli Organi dei diversi livelli associativi.

Secondo le norme del presente regolamento e quelle dei rispettivi Statuti, le Associazioni di Persone assicurano la presenza negli Organi direttivi di almeno il 90% di pensionati per l'ANP, del 90% di imprenditrici agricole per l'associazione Donne in Campo e del 90% di giovani imprenditori agricoli per AGIA.

Gli Organi Nazionali delle Associazioni di Persone, adottano un Regolamento per lo svolgimento delle relative Assemblee elettive, conforme ai rispettivi Statuti e al presente Regolamento.

Art. 7

Aree di interesse economico e Associazioni di settore

Il Consiglio Direttivo Nazionale CIA nella prima riunione utile dopo l'Assemblea Nazionale con funzioni elettive stabilirà:

- a) le modalità operative e di funzionamento delle tre Aree di Interesse Economico di cui all'articolo 18 dello Statuto Nazionale.
- b) modalità, regolamento e date per lo svolgimento delle Assemblee delle Associazioni di settore, nel rispetto degli Statuti.

Art. 8

Assemblea Nazionale con funzioni elettive

L'assemblea Nazionale con funzioni elettive è composta da 400 delegati eletti nelle Assemblee elettive Regionali CIA e nelle Assemblee Nazionali elettive delle Associazioni di Persone nel rispetto dei criteri di composizione stabiliti nel successivo art. 11, oltre i membri di diritto.

Ai delegati all'Assemblea Nazionale con funzioni elettive dovrà pervenire avviso di convocazione direttamente, tramite la Provincia CIA di appartenenza o dalle Associazioni di Persone almeno cinque giorni prima della data fissata e contenente data e luogo dell'Assemblea.

I compiti dell'Assemblea elettiva Nazionale sono quelli fissati dallo Statuto confederale.

L'Assemblea Nazionale con funzioni elettive approva l'ordine del giorno, predisposto dal Comitato Esecutivo Nazionale, per lo svolgimento dei lavori e nomina un Ufficio di segreteria con il compito di supportare e coordinare i lavori dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Nazionale con funzioni elettive è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di impedimento o in sua assenza dal Vice Presidente o da uno dei componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Presidente assicura che tutti i membri dell'Assemblea possano liberamente partecipare ed intervenire nel dibattito congressuale.

Art. 9

Norme generali per l'elezione dei delegati e membri di diritto

In tutte le Assemblee elettive, non sono mai ammesse deleghe e si può adottare sia la forma del voto palese sia quella del voto segreto, secondo le norme dei rispettivi Statuti.

Ogni associato CIA ha diritto ad essere delegato fermo il limite temporale di adesione alla CIA di cui al precedente art. 3. In caso di presentazione di più liste di delegati, l'elezione avverrà su base proporzionale con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

Sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale con funzioni elettive in aggiunta al numero dei delegati eletti di cui al precedente art. 8:

- il Presidente Nazionale,
- i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale,
- i Presidenti delle Associazioni di settore
- i Coordinatori delle Aree di Interesse Economico
- il Presidente di Kmecka Sveza
- un delegato della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Le assemblee elettive potranno essere tenute, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati CIA, con sistemi di videoconferenza che assicurino il rispetto delle seguenti condizioni:

- tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti;
- sia consentito a tutti i partecipanti seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e scambiare documenti relativi a tali argomenti;
- sia consentito a tutti i partecipanti votare simultaneamente;
- venga indicato nell'avviso di convocazione lo strumento di videoconferenza utilizzato ed il relativo link di collegamento;

Con le stesse modalità sono consentite anche tutte le operazioni di voto purché, nel loro processo di svolgimento, siano garantite, l'unicità, la trasparenza, adeguati livelli di sicurezza e, ove richiesta, la segretezza.

In ogni caso la partecipazione alle assemblee elettive con mezzi di videoconferenza è consentita anche in modalità mista e integrata rispetto alla modalità in presenza.

Nei casi di utilizzo di sistemi di videoconferenza, l'assemblea si considera regolarmente tenuta anche nel caso in cui il presidente ed il verbalizzante non si trovino fisicamente nel medesimo luogo.

Art. 10

Norme per la elezione degli Organi

L'elezione degli Organi della CIA – Agricoltori Italiani, avviene sulla base delle norme stabilite dai relativi Statuti, approvati dalle Assemblee elettive, integrate dal presente Regolamento.

Gli Organi eletti dalle rispettive Assemblee elettive, procedono alla elezione degli ulteriori Organi direttivi della Confederazione, secondo i criteri di composizione di cui al successivo art. 11 e in caso di presentazione di più liste anche su base proporzionale con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

Qualora al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva la Provincia CIA ovvero la CIA Regionale sia destinataria di un provvedimento di Commissariamento in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del Regolamento Nazionale, l'Assemblea è convocata dal Commissario, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, esclusivamente per l'elezione dei delegati, rispettivamente, all'Assemblea Regionale ovvero Nazionale.

I suddetti delegati non possono essere componenti degli Organi commissariati.

L'elezione degli Organi è rinviata fino alla cessazione dello stato di Commissariamento.

Il Commissario presenta all'Assemblea elettiva per l'elezione dei delegati la propria relazione illustrativa circa le cause e lo stato del Commissariamento.

Entro e non oltre 10 giorni dalla elezione degli Organi esecutivi, si procederà alla nomina del Direttore secondo le norme dei rispettivi Statuti.

Art. 11

Composizione delle Assemblee, dei delegati e degli Organi

Le Assemblee elettive a tutti i livelli della Confederazione dovranno avere la seguente composizione di delegati:

- a) 20% associati a ANP; 5% associate Donne in Campo; 5% associati AGIA;
- b) la presenza degli agricoltori non deve essere inferiore al 75%; quella di genere a tutti i livelli confederali del Sistema CIA deve tenere conto del numero degli associati per genere sul totale degli iscritti e comunque non deve essere inferiore in alcun caso al 30%; quella di tecnici e/o dipendenti CIA non superiore al 20%.

Gli Organi direttivi a tutti i livelli confederali comunque denominati debbono rispettare le percentuali di composizione.

Art. 12

Commissione Nazionale di Garanzia

E' istituita la Commissione Nazionale di Garanzia, composta dal Direttore Generale, dal Responsabile dell'Ufficio del Presidente e da eventuali altre figure tecniche di supporto di cui ci si potrà avvalere e che si rendessero necessarie, con i seguenti compiti:

- verificare che a tutti i livelli confederali la composizione delle Assemblee dei delegati, compresa quella Nazionale, siano composte secondo le percentuali di cui al precedente art. 11;
- Verificare che, successivamente alla approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea del 22 novembre 2021, tutti i livelli confederali adottino Statuti conformi ai principi ed alle norme del nuovo Statuto.
- Verificare che le elezioni di tutti gli Organi nelle Assemblee elettive ai diversi livelli confederali, avvengano nel rispetto dei rispettivi Statuti come modificati in relazione alle norme e principi del nuovo Statuto confederale e del rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 11.

La Commissione Nazionale di Garanzia, avrà i poteri di richiedere la documentazione relativa a ciascun delegato o a ciascun componente gli Organi al fine di verificarne i requisiti.

La Commissione potrà richiedere, riguardo ai delegati alle Assemblee elettive di tutti i livelli confederali Regionali, eletti da una determinata Assemblea elettiva la sostituzione di uno o più delegati, qualora non sia rispettata la composizione prevista nel presente regolamento. Se le Assemblee elettive ovvero gli Organi eletti non provvedano alla sostituzione richiesta per ristabilire le percentuali definite nel presente Regolamento, la Commissione può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento dell'Assemblea elettiva ovvero degli Organi eletti, al fine di avere la composizione conforme a quanto stabilito nel presente regolamento. In maniera analoga procederà per gli Organi eletti in violazione delle norme del presente Regolamento.

Alla Commissione Nazionale di Garanzia dovrà pervenire la documentazione relativa ai requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento Nazionale:

- a) dei candidati presidenti Regionali e Nazionale almeno sette giorni prima delle rispettive Assemblee elettive.
- b) dei candidati Presidenti delle Province almeno quattro giorni prima delle rispettive Assemblee elettive.

Al completamento delle attività di cui al presente articolo, la Commissione Nazionale di Garanzia cesserà ogni attività ed i suoi membri decadranno dall'incarico.

Art. 13

Altre Commissioni

L'Assemblea Nazionale con funzioni elettive, al momento del suo insediamento, procede alla nomina delle seguenti Commissioni:

Verifica poteri, per la validità dell'Assemblea elettiva.

Politica, con il compito di proporre, illustrare ed esaminare il Documento Programmatico le proposte di modifica e predisporre eventuali emendamenti.

Elettorale, con il compito di proporre all'Assemblea Nazionale i componenti il Consiglio Direttori Nazionale.

Le Assemblee delle Province CIA e dei Regionali convocate per l'elezione dei delegati ai diversi livelli confederali immediatamente dopo l'apertura dei lavori congressuali, procedono alla nomina delle seguenti commissioni:

Verifica poteri, per la validità dell'Assemblea elettiva.

Politica, con il compito di proporre ed illustrare alle rispettive Assemblee elettive i documenti sulle realtà delle Province o dei Regionali ed esaminare gli emendamenti al Documento Programmatico.

Elettorale, con il compito di proporre alle rispettive Assemblee elettive:

- a) i delegati alle Assemblee elettive dei livelli confederali superiori, in relazione al numero degli associati per ciascun livello territoriale;
- b) il numero ed i componenti gli Organi della Confederazione, nel rispetto degli Statuti per ciascun livello territoriale, secondo le percentuali di rappresentanza stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento.

Statuto, con il compito di proporre ed illustrare alle rispettive Assemblee elettive le modifiche da apportare ai rispettivi Statuti in relazione alle-norme ed ai principi del nuovo Statuto confederale.

Le Assemblee elettive Regionali e Nazionali delle Associazioni di Persone convocate per le elezioni dei delegati immediatamente dopo l'apertura dei lavori congressuali procedono alla nomina delle seguenti Commissioni:

Verifica poteri per la validità dell'Assemblea elettiva.

Politica con il compito di proporre, illustrare ed esaminare il documento programmatico CIA e predisporre eventuali emendamenti.

Elettorale con il compito di proporre alle rispettive Assemblee la elezione dei delegati alle Assemblee CIA e dei rispettivi Organi.

Statuto, con il compito di proporre ed illustrare alle rispettive Assemblee elettive le modifiche da apportare ai rispettivi Statuti in relazione alle-norme ed ai principi del nuovo Statuto confederale.

Art. 14

Norme Finali

Gli Organi Regionali CIA e gli Organi Nazionali delle Associazioni di Persone adottano delibere regolamentari per lo svolgimento delle Assemblee elettive coerentemente con le norme e i principi del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento valgono le norme dello Statuto della CIA – Agricoltori Italiani e del Regolamento Nazionale.

Le eventuali necessarie interpretazioni del presente Regolamento sono demandate alla Commissione Nazionale di Garanzia, cui spetta il controllo del regolare svolgimento delle Assemblee Elettive del Sistema CIA.